

REGOLAMENTO SEZIONI REGIONALI SHI

(APPROVATO A ORISTANO, 2008; MODIFICATO A GENOVA, 2014)

- 1) Per la costituzione ed il mantenimento di una Sezione Regionale SHI è necessario che almeno cinque Soci SHI in regola, di cui almeno tre residenti/domiciliati nella regione, ne facciano richiesta al Consiglio Direttivo.
- 2) E' possibile l'istituzione di Sezioni Interregionali tra regioni contigue (ad esempio Abruzzo-Molise; Basilicata-Puglia), dovuta principalmente alla presenza di un limitato numero di soci attivi in una o entrambe di esse, accorpanti al massimo due regioni. Per la costituzione e il mantenimento di una Sezione interregionale è necessario che almeno otto Soci in regola, di cui almeno due residenti/domiciliati per ognuna delle due regioni, ne facciano richiesta al Consiglio Direttivo.
- 3) Un socio può essere membro contemporaneamente di un numero massimo di due sezioni.
- 4) Scopi della Sezione sono: a) collaborare attivamente ai progetti nazionali, organizzando e coordinando l'attività di soci e di volontari (eventualmente anche non soci); b) promuovere iniziative di interesse regionale e locale; c) agevolare lo scambio di idee, programmi e metodi di lavoro, anche attraverso periodici incontri.
- 5) Le sezioni sono tenute a partecipare ai progetti e iniziative di maggior rilievo della SHI a livello nazionale (es. progetti Atlante, monitoraggi etc.) nei modi e nei tempi previsti dai progetti stessi e a non condurre autonomamente attività concorrenziali che limitino la qualità dei progetti nazionali.
- 6) Le sezioni hanno l'obbligo di promuovere chiaramente le attività a nome della Sezione e non dei singoli soci.
- 7) I Soci eleggono il coordinatore, che rimane in carica per tre anni e può essere eletto per un massimo di altri due mandati triennali consecutivi; il coordinatore cura i rapporti con l'Assemblea dei Soci, con il Consiglio Direttivo e con le varie commissioni. Il coordinatore dovrà indire riunioni periodiche della Sezione, con un minimo di una riunione l'anno. È compito del coordinatore stilare una relazione annuale da inviare alla segreteria per la pubblicazione sul sito web della SHI e sull'eventuale sito della Sezione. Sono ammesse anche altre cariche interne a discrezione delle singole sezioni. Tali cariche dovranno essere regolamentate con le stesse modalità indicate per il coordinatore e faranno riferimento ad esso.

- 8) La relazione annuale va inviata alla segreteria nazionale entro il 20 gennaio dell'anno successivo e deve riportare, tra l'altro: l'organigramma della Sezione, l'elenco dei soci iscritti alla Sezione, le attività svolte e le riunioni tenutesi nell'anno. Le Sezioni inattive o che non inviano le relazioni nei termini stabiliti, vengono automaticamente dichiarate decadute e per un anno non possono essere rinnovate dagli stessi soci.
- 9) Ogni Sezione può stilare un proprio statuto autonomo, in accordo con lo Statuto della SHI, che verrà sottoposto all'approvazione del Consiglio Direttivo nazionale.
- 10) L'uso del nome della Sezione SHI di appartenenza in rapporti ufficiali è consentito solo al coordinatore. L'uso del nome SHI (nazionale) in rapporti ufficiali è consentito solo al coordinatore previa autorizzazione del Consiglio Direttivo nazionale. Nel caso di pubblicazioni l'uso del nome della Sezione SHI di appartenenza da parte degli affiliati dovrà essere autorizzato dal coordinatore, previa votazione a maggioranza dei votanti.
- 11) La SHI può finanziare attività delle Sezioni Regionali attraverso fondi reperiti dalle stesse o provenienti da finanziamenti di progetti nazionali.